

N. R.G. 163/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA

Sezione ordinaria

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 163/2017

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi 7 maggio 2019 innanzi al dott. Francesco Maria Antonio Buggè, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

Per IN PERSONA DEL L.R.P.T. [REDACTED] A. l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

E' altresì presente ai fini della pratica forense il [REDACTED]
[REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Francesco Maria Antonio Buggè





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA

Sezione ordinaria

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **163/2017** promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED], con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

- I. Con atto di citazione in opposizione parte attrice chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale avente n. 560/2016 affermando:
 - a. la violazione dell'art. 10 delle disposizioni contrattuali;
 - b. il pagamento parziale del debito e l'indeterminatezza dello stesso;
 - c. usurarietà degli interessi.
- II. Si costituiva parte opponente la quale contestava ed impugnava quanto dedotto eccepito ed allegato dalla controparte affermando:
 - a. che *"Parte opponente eccepisce infatti l'omessa dichiarazione di decadenza del benefico del termine ma non ne contesta i presupposti, ovvero il mancato pagamento delle rate del finanziamento. Ciò chiarito, occorre evidenziare l'infondatezza dell'eccezione avversaria laddove è principio notorio che, a*



seguito della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, nessuna ulteriore questione può essere sollevata con riferimento alla decadenza del beneficio del termine. La giurisprudenza sul punto è estremamente chiara: "Agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediatamente virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgono devono contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma" (Cfr. Cass., sez. II, 18-11-2011, n. 24330; Cass. 5-12-1989, n. 5371; Cass. 2-07-1984, n. 3865; Cass. 08-05-2003, n. 6984).";

- b. che la lamentata indeterminatezza era smentita dalla documentazione prodotta;
- c. che l'usurarietà degli interessi non era debitamente provata.

- III. All'udienza del 5/6/2017 il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
- IV. All'udienza del 15/1/2018 il GOT concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
- V. All'udienza del 4/6/2018 il giudice rigettava le richieste di prova e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
- VI. Rilevato che la causa può essere decisa facendo applicazione del principio giurisprudenziale della c.d. "ragione più liquida" (Cfr. *ex multis* Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014) e, pertanto, tutte le altre questioni restano assorbite nei termini che appresso saranno precisati.
- VII. Si deve osservare come la parte opposta abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
- VIII. Si ricorda che secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).



- IX. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, 13550 del 21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372)) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
- X. Lo stesso onere probatorio non può ritenersi adempiuto da parte opponente la quale:
- a. non ha disconosciuto il contratto;
 - b. non ha prodotto una consulenza tecnica di parte al fine di adombrare la sussistenza dell'usurarietà degli interesse, sicché la richiesta CTU sarebbe stata meramente esplorativa;
 - c. non ha prodotto i decreti ministeriali di riferimento necessari per la rilevazione dell'eventuale superamento del tasso soglia, con tutto ciò che ne consegue in termini di mancato assolvimento dell'onere probatorio. In tali casi la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che *"La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di confine) rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della "specificità" indicazione della documentazione posta a*



fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1 n. 6, c.p.c., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta. (Cassazione civile sez. un., 29/04/2009, n.9941)".

- XI. Per quanto riguarda la violazione dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto di finanziamento l'eccezione formulata da parte opposta è fondata. Nello specifico l'art. 10 citato prevede che *"Art. 10 delle condizioni Contrattuali "Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti dagli artt. 2, 3 e 4, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 C.C. nonché l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati/cointestatari o fideiussori, comporta la facoltà per la Società di dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in una unica soluzione, entro cinque giorni dall'invito della relativa comunicazione, il capitale residuo, caduto ed a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 9 ed una penale pari all'otto per cento del capitale residuo. In caso di mancato pagamento delle predetta somma, la Società si riserva di addebitare interessi di mora per i casi di ritardato pagamento non superiori al tasso massimo tempo per tempo previsto dalla vigente normativa di settore; ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione 9 febbraio 2000 del CICR, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata produce interessi di mora a decorrere dalla data di scadenza sino al momento dell'effettivo pagamento"*. Orbene, nel caso di specie non sono state pagate diverse rate del finanziamento e l'opposto ha comunicato la risoluzione del contratto il 13/6/2016. Pertanto si può ritenere rispettata la comunicazione contrattuale. Sulla maturazione degli addebiti ulteriori, poi, lo stesso art. 9 delle condizioni generali pare stabilire che sono dovuti dalla scadenza della rata sino al soddisfo.
- XII. Il pagamento parziale, invece, è dimostrato. Infatti sono stati prodotti i vaglia di pagamento per € 2.587,00. Pertanto dalla somma richiesta di € 60.855,96 devono essere detratte le somme versate e, per l'effetto, il credito deve essere rideterminato in € 58.268,96.



- XIII. Infine, vista la rideterminazione del credito, si deve ricordare che il titolo è costituito esclusivamente dalla presente sentenza ai sensi dell'art. 653 c.p.c., ma restano salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti, anche se il decreto deve essere revocato.
- XIV. Le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della lite, del tariffario minimo vista la natura seriale della controversia e dell'accoglimento parziale, con l'esclusione della fase di istruzione probatoria e della fase decisionale. Inoltre, deve essere applicata la riduzione prevista per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto. Tale liquidazione comprende anche le spese del monitorio ai sensi dell'art. 653, ultimo comma, c.p.c.. In particolare si liquidano € 1.393,00 per il giudizio di opposizione e € 747,60 per la fase monitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- **ACCOGLIE** parzialmente l'opposizione per come esplicitato in parte motiva;
- **REVOCA** il decreto ingiuntivo opposto n. 560/2016 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
- **CONDANNA** parte attrice al pagamento nei confronti di parte convenuta della somma di euro € 58.268,96;
- **CONDANNA** parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida € 2.140,60, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, per come analiticamente specificate in parte motiva.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Vibo Valentia, 7 maggio 2019

Il Giudice

dott. Francesco Maria Antonio Buggè

